

# STATUTO SOCIETA' NAUTICA LAGUNA a.s.d.

## PARTE 1

### **Società**

Art. 1 - Costituzione della Società

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Scopo e Attività

## PARTE 2

### **Associati**

Art. 5 - Soci

Art. 6 - Allievi, Agonisti e Tesserati

Art. 7 - Ammissione dei Soci

Art. 8 - Diritti dei Soci

Art. 9 - Doveri dei Soci

Art. 10 - Sanzioni Disciplinari

Art. 11 - Perdita dello status di Socio

## PARTE 3

### **Patrimonio**

Art. 12 - Canone Sociale

Art. 13 - Patrimonio Sociale

Art. 14 - Esercizio Sociale

Art. 15 - Bilancio

## PARTE 4

### **Organizzazione**

Art. 16 - Organi Sociali

Art. 17 - Assemblea

Art. 18 - Assemblea Ordinaria

Art. 19 - Assemblea Straordinaria

Art. 20 - Convocazione

Art. 21 - Validità

Art. 22 - Deliberazioni

## PARTE 5

### **Consiglio Direttivo**

Art. 23 - Consiglio Direttivo

Art. 24 - Adunanze del Consiglio Direttivo

Art. 25 - Poteri del Consiglio Direttivo

## PARTE 6

### **Cariche**

Art. 26 - Attribuzioni del Presidente

Art. 27 - Attribuzioni del Segretario

Art. 28 - Attribuzioni del Tesoriere

Art. 29 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 30 - Attribuzione del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 31 - Composizione del Collegio dei Proviviri

Art. 32 - Attribuzioni del Collegio dei Proviviri

Art. 33 - Clausola Compromissoria – con rito irrituale - Arbitrato

Art. 34 - Composizione del Comitato Elettorale

Art. 35 - Compiti del Comitato Elettorale

## PARTE 7

### **Varie**

Art. 36 - Lavoratori e Volontari

Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione

Art. 38 - Disposizioni Generali

Art. 39 - Regolamenti

Art. 40 - Disposizioni Transitorie e Finali

L'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Società Nautica Laguna – Associazione Sportiva Dilettantistica", riunita in data 02 dicembre 2023, in sede di seconda rituale convocazione, ha deliberato, in presenza del numero legale e della maggioranza prescritta dall'art. 21, la modifica dello Statuto sociale. Pertanto lo Statuto è ora il seguente:

## **ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

**1.1** Si è costituita in Trieste, addì 28.07.1977, la "Società Nautica Laguna Associazione Sportiva Dilettantistica" in forma abbreviata "S.N.L. a.s.d.". Il guidone sociale è di forma triangolare a sfondo verde con una croce a otto punte di colore giallo.

## **ARTICOLO 2 – SEDE**

**2.1** La sede dell'Associazione è in DUINO AURISINA (Trieste) – Villaggio del Pescatore n. 72 e può essere trasferita, con delibera del Consiglio Direttivo, nell'ambito dello stesso Comune.

**2.2** In caso di trasferimento della sede legale in altro Comune sarà necessaria la delibera dell'Assemblea Straordinaria.

## **ARTICOLO 3 – DURATA**

**3.1** L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta come da art. 37 del presente Statuto.

## **ARTICOLO 4 – SCOPO E ATTIVITA'**

**4.1** L'Associazione, è un ente di diritto privato apolitica, senza fini di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

L'Associazione si uniforma nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Associazioni a queste aderenti.

**4.2** L'Associazione non potrà in alcun modo, anche indiretto o differito, distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale o altre attività comunque denominate, ai Soci od Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D. Lgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

**4.3** L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina degli sport del mare ed acquatici in genere ed in particolare lo sport della Vela e della Pesca Sportiva e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A., intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

**4.4** Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri Associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

**4.5** L'Associazione potrà altresì partecipare a regate, manifestazioni, gare, campionati e, sotto autorizzazione delle Federazioni a cui è affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della Vela e della Pesca Sportiva compresa l'attività Paralimpica.

**4.6** Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale rispetto alle attività istituzionali e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline aderenti l'Associazione e di eventuali altre attività sportive;
- attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- mettere a disposizione dei Soci attrezzature ed opportunità di ormeggio in mare e rimessaggio in terra ed acquisisce pontili (fissi o galleggianti), posti barca ed ogni altra struttura fissa o mobile, anche mediante costruzione diretta, al fine di mettere a disposizione dei Soci strutture per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da Associati o Tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
- acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli Associati ed ai Tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

**4.7** L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.

**4.8** L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV) ed alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, e potrà affiliarsi - previa conforme delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci - alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affiliati.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle FSN, DSA o EPS cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/21.

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

## **ARTICOLO 5 – SOCI**

**5.1** Il numero dei Soci è illimitato.

Possono iscriversi all'Associazione e partecipare alla sua attività persone fisiche interessate alla pratica, sviluppo e diffusione delle attività nautiche sportive. Esse accettano di partecipare alla vita sociale regolata dal presente Statuto e dai Regolamenti, obbligandosi a rispettarli in ogni loro parte.

**5.2** L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni esercitabili in qualsiasi momento.

**5.3** Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci potrà nominare anche Soci Benemeriti tra coloro che abbiano conseguito particolari benemeritenze sportive o nei confronti dell'Associazione.

**5.4** I rapporti con i Soci è improntato ai seguenti principi:

- uniformità e parità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- diritto di voto per i Soci, nelle opportune forme di delega e di rappresentanza se previste dalle vigenti normative, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione rispettando il principio del voto singolo;
- eleggibilità libera degli Organi amministrativi e di controllo;
- sovranità dell'Assemblea per la regolamentazione dei criteri per l'ammissione all'Associazione ovvero l'esclusione dalla stessa;
- pubblicità delle convocazioni dell'Assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
- intrasmissibilità e non rimborsabilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;
- espletare tutte le procedure previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

**5.5** I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a. **FONDATORI.** Sono ricompresi in detta categoria, a tutti gli effetti, i Soci che costituiscono originariamente l'Associazione e mantengono il diritto di fregiarsi del relativo appellativo.
- b. **ORDINARI.** Sono tali i Soci che aderiscono alla SNL a.s.d. con apposita domanda, secondo le modalità riportate dal Regolamento Interno.
- c. **BENEMERITI.** Sono tali i Soci della S.N.L. che, per particolari meriti sportivi e/o sociali, vengano nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione dovrà tesserare alle Federazioni di riferimento tutti i propri Associati.

## **ARTICOLO 6 – ALLIEVI, AGONISTI E TESSERATI**

**6.1** Si distinguono nelle seguenti categorie:

- a. **ALLIEVI.** Sono tali i minorenni che partecipano alla scuola vela ed a consimili attività promosse dall'Associazione, iscrivendosi ai vari corsi e versando la relativa quota.
- b. **AGONISTI.** Sono tali coloro che svolgono regolare e continua attività agonistica per i colori della SNL a.s.d.. La loro associazione deve essere proposta dai responsabili delle attività sportive ed approvata dal Consiglio Direttivo. Al compimento del diciottesimo anno di età potranno essere ammessi, dietro opportuna richiesta, quali Soci ordinari con la sola firma di presentazione del Direttore Sportivo competente, secondo le modalità riportate dal Regolamento Interno e senza il pagamento della quota di buona entrata.
- c. **TESSERATI.** Sono tali le persone fisiche che si sono tesserate alle Federazioni a cui è affiliata la S.N.L. a.s.d. e che intendono partecipare alle attività sportive che la medesima promuove.

## **ARTICOLO 7 - AMMISSIONE DEI SOCI**

**7.1** Chi intende diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, seguendo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. Con l'apposizione della propria firma sulla domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Interno.

La domanda di ammissione di minorenni dovrà essere firmata da almeno uno dei due genitori esercente la responsabilità genitoriale.

**7.2** La Commissione Interna, composta da due Probiviri e da un componente del Consiglio Direttivo, vaglierà la documentazione necessaria per l'ammissione.

**7.3** Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, delibererà al riguardo.

**7.4** All'atto della formale comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda, il Socio dovrà versare quanto previsto, ovvero la quota relativa al canone sociale, la quota di buona entrata e quant'altro deliberato dall'Assemblea, entro i termini indicati dal Regolamento Interno.

**7.5** La quota associativa e la quota di buona entrata sono personali e non rimborsabili e non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.

**7.6** L'erede in linea retta di primo grado ed il coniuge del Socio defunto possono presentare domanda d'ammissione, senza necessità di sottoscrizione da parte dei Soci presentatori, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo. In caso di delibera favorevole non è dovuta la quota di buona entrata.

## **ARTICOLO 8 – DIRITTI DEI SOCI**

**8.1** L'adesione all'Associazione comporta per tutti i Soci, iscritti nel Libro dei Soci, in regola con il pagamento dei canoni e dei contributi sociali, il diritto di voto in Assemblea, nonché la libera eleggibilità negli organi amministrativi.

**8.2** Prerogative dei Soci:

il Socio può ottenere l'assegnazione di un ormeggio per l'imbarcazione o il natante di sua proprietà, nei limiti delle disponibilità degli ormeggi della SNL a.s.d. e secondo le modalità previste dal Regolamento Ormeggi in Acque Sociali.

Tutti i Soci in regola con il pagamento del canone e dei contributi sociali, hanno diritto di visionare indistintamente tutti i registri sociali.

## **ARTICOLO 9 - DOVERI DEI SOCI**

**9.1** Tutti i Soci devono tenere nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali e dei Consociati, un comportamento improntato a collaborazione e disponibilità, con la sollecitudine e la franchezza tipica della gente di mare.

**9.2** Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta, deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e prestigio dell'Associazione, delle Federazioni di cui fanno parte e dei loro Organi.

In particolare devono:

1. Corrispondere le quote dovute nonché altre eventuali contribuzioni nei termini e nell'ammontare approvato dall'Assemblea;
2. Rispettare le norme statutarie, quelle dei Regolamenti di esecuzione e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
3. Associarsi ad una delle Federazioni alle quali la SNL a.s.d. è affiliata e rispettarne in toto i rispettivi statuti;
4. I Soci dovranno altresì rendersi operosamente disponibili alla vita sociale e partecipare attivamente alle manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione di cui fanno parte;
5. Iscrivere le proprie imbarcazioni nel registro della SNL a.s.d. e battere il guidone sociale;
6. Comunicare al Consiglio Direttivo le eventuali adesioni ad altre società nautiche entro 30 gg dalla medesima adesione;

7. Il Socio si impegna, a ricorrere unicamente agli Organi Sociali interni per ogni controversia insorta sia in campo sportivo che in quello societario.

## **ARTICOLO 10 -SANZIONI DISCIPLINARI**

**10.1** I Soci, in caso di violazione dello Statuto, del Regolamento Interno, di provvedimenti emanati a loro carico da parte delle Federazioni alle quali aderisce l'Associazione, di qualsiasi altro comportamento e operato tale da portare pregiudizio all' Associazione o agli appartenenti a quest'ultima, possono essere assoggettati, con delibera del Consiglio Direttivo, alle seguenti sanzioni disciplinari:

Ammonizione: essa sarà redatta per iscritto e comunicata in via riservata al Socio che si sia reso responsabile di lievi inosservanze dei suoi doveri.

Sospensione dalle attività sociali e dalla frequentazione della Sede: potrà avere una durata da 15 gg. a mesi 6 e sarà comunicata in via riservata al Socio che sia colpevole di gravi inosservanze dei suoi doveri.

Revoca del posto barca: sarà comminata al Socio che abbia ceduto indebitamente a terzi l'utilizzo dell'ormeggio, ovvero che non abbia utilizzato il medesimo nel rispetto delle norme del Regolamento.

Radiazione: verrà irrogata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che con coscienza e volontà abbia danneggiato materialmente e/o moralmente l'Associazione, impossessandosi, manomettendo o distraendo i beni sociali, diffondendo notizie diffamatorie, fomentando dissidi o disordini fra i Soci o abbia tenuto un comportamento incompatibile con le finalità e le direttive dell'Associazione e delle Federazioni alla quale la stessa aderisce. La radiazione dovrà essere deliberata con il voto di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il procedimento di radiazione rimane sospeso fino alla determinazione del Collegio dei Probiviri, che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato, il quale potrà appellarsi anche alla clausola compromissoria (art. 33 presente Statuto).

**10.2** Il Socio potrà impugnare innanzi al Collegio dei Probiviri la delibera di sospensione, di revoca del posto barca entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Socio potrà comunque impugnare davanti all'Assemblea dei Soci il provvedimento di radiazione che verrà discusso in occasione della prima Assemblea utile e verrà deciso con voto a scrutinio segreto. La decisione sarà immediatamente eseguibile ed inappellabile.

Qualora in una controversia dovesse essere interessato un componente del Consiglio Direttivo, le deliberazioni verranno prese senza il suo voto.

## **ARTICOLO 11 – PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO**

**11.1** La qualità di Socio si perde per:

- a. decesso
- b. dimissioni
- c. radiazione

**11.2** Le dimissioni possono essere rassegnate dal Socio, mediante atto scritto da recapitarsi al Consiglio Direttivo. Nei confronti del Socio moroso, il Consiglio Direttivo darà corso alla procedura di espulsione di cui al seguente capoverso.

L'espulsione per morosità dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, decorso vanamente il termine ultimo fissato per il pagamento dei canoni e dei contributi sociali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del Tesoriere. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati dall'Associazione nei confronti del Socio espulso.

**11.3** Il procedimento di radiazione rimane sospeso fino alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci.

**11.4** I Soci espulsi non potranno richiedere una nuova ammissione.

## **ARTICOLO 12 – CANONE SOCIALE**

**12.1** Tutti i Soci sono tenuti (art. 5 dello Statuto) al pagamento del canone sociale e degli altri contributi associativi siccome deliberato dall'Assemblea Ordinaria e secondo le modalità e la tempistica stabilita dal Regolamento Interno.

Per motivate ragioni di bilancio e di salvaguardia del patrimonio sociale, è facoltà dell'Assemblea di deliberare contributi annuali straordinari a carico dei Soci.

La quota sociale e i contributi associativi formano parte del Fondo Comune del quale i singoli Associati non possono chiedere la divisione né pretenderne il rimborso in caso di recesso, siccome previsto dall'art. 37 c.c..

**12.2** In caso di ritardato pagamento verrà applicata una penalità come previsto dal Regolamento Interno.

### **ARTICOLO 13 – PATRIMONIO SOCIALE**

**13.1** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. canone sociale;
- b. quota di buona entrata;
- c. quote di ammissione in acque sociali;
- d. eventuali contributi volontari dei Soci;
- e. quote annue straordinarie, determinate dall'Assemblea dei Soci;
- f. eventuali contributi da parte di enti pubblici e/o privati;
- g. eventuali donazioni o lasciti;
- h. beni mobili ed immobili che l'Associazione ritenesse opportuno acquistare per il raggiungimento degli scopi sociali;
- i. entrate derivanti da attività commerciali e produttive definite tali dalle norme fiscali.

**13.2** Il patrimonio non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

**13.3** L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli Organi Amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta, esclusivamente con il proprio patrimonio.

### **ARTICOLO 14– ESERCIZIO SOCIALE**

**14.1** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 15 – BILANCIO**

**15.1** Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, che dovrà essere redatto con criterio di assoluta trasparenza ed improntato ad oculata prudenza sulla base dei principi civilistici di bilancio.

**15.2** Il rendiconto annuale dovrà essere sottoposto, assieme al bilancio preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Con il rendiconto consuntivo dovrà essere esposta all'approvazione dell'Assemblea la situazione patrimoniale.

Sia il bilancio preventivo che il rendiconto consuntivo dovranno essere controfirmati dai Revisori dei Conti, i quali dovranno unire la loro relazione.

**15.3** Il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione dei Revisori dei Conti dovranno essere depositati in Sede a disposizione dei Soci che vorranno prenderne visione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria.

In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

### **ARTICOLO 16 – ORGANI SOCIALI**

**16.1** Sono Organi Sociali della SNL a.s.d.:

- 1° l'Assemblea dei Soci
- 2° Il Consiglio Direttivo
- 3° Il Presidente
- 4° Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5° Il Collegio dei Probiviri
- 6° Il Comitato Elettorale

**16.2** Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, hanno durata triennale e non sono cumulabili.

## **ARTICOLO 17 – ASSEMBLEA**

**17.1** L'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci. Hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e ricoprire cariche sociali, tutti i Soci dell'Associazione maggiorenni ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'Assemblea;

b) abbiano versato per intero le quote sociali di competenza.

**17.2** Nel caso di Soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun Associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato.

**17.3** La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro Associato.

**17.4** All'apertura della Assemblea verrà eletto il Presidente ed un Segretario dell'Assemblea, scelti tra persone legittimamente intervenute in Assemblea e designate dalla maggioranza dei presenti.

**17.5** Le deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, raccolto in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.

## **ARTICOLO 18 -ASSEMBLEA ORDINARIA**

**18.1** L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto ogni qualvolta si renda necessario ed il Consiglio Direttivo dovrà convocarla entro 30 giorni dalla richiesta.

**18.2** L'Assemblea Ordinaria annuale dei Soci avrà luogo una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere e deliberare su:

- la relazione del Presidente sull'attività svolta;
- l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;
- l'approvazione del canone sociale, della quota di buona entrata, degli altri contributi necessari all'attività sociale e degli eventuali contributi straordinari;
- la nomina delle cariche sociali allo scadere di ogni triennio;
- i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e le eventuali modifiche;
- eventuali operazioni di compravendita di beni immobili ed alla richiesta di contratti di mutuo chirografario, finanziamenti bancari e contratti relativi a diritti reali ed immobiliari;
- eventuali provvedimenti di radiazione;
- tutti gli argomenti che saranno sottoposti all'approvazione secondo l'ordine del giorno predisposto su delibera del Consiglio Direttivo o previa richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

**18.3** Tutti gli argomenti da trattare in Assemblea devono essere specificati nell'ordine del giorno riportato sull'avviso di convocazione.

Entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea dovrà essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione all'albo sociale per la durata di quindici giorni e sul sito internet della Associazione, delle deliberazioni adottate dall'Assemblea nonché dei bilanci e rendiconti approvati.

## **ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**19.1** L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a. approvazione e/o modificazione dello Statuto Sociale;

b. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Deve essere convocata dal Presidente su delibera della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o entro quindici giorni dalla richiesta scritta pervenuta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

**19.2** Le deliberazioni adottate dall'Assemblea, quale organo sovrano dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti gli Organi e tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

## **ARTICOLO 20 – CONVOCAZIONE**

**20.1** La convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria sarà fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno, firmata dal Presidente o dal Vice Presidente ed inviata ai Soci con qualunque mezzo (lettera semplice, posta elettronica, fax, ecc.) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso stesso dovrà inoltre essere affisso, presso la Sede Sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicata anche l'eventuale seconda convocazione, che potrà avere luogo trascorso almeno tre ore dalla prima.

## **ARTICOLO 21 – VALIDITA'**

**21.1** L'Assemblea Ordinaria sarà valida:

- a. in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- b. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

**21.2** L'Assemblea Straordinaria sarà valida:

- a. in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto;
- b. in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto nonché, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

**21.3** Le modifiche dello Statuto devono essere disponibili in modo dettagliato presso la Segreteria dell'Associazione e tutti i Soci hanno diritto a riceverne copia.

**21.4** Per lo scioglimento dell'Associazione vale quanto stabilito dall'Art. 37 del presente Statuto.

## **ARTICOLO 22 – DELIBERAZIONI**

**22.1** Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti, ed aventi diritto al voto, in Assemblea. Di norma le votazioni si fanno per alzata di mano; le nomine delle cariche sociali avverranno per votazione a scheda segreta.

**22.2** Se avvengono votazioni a scrutinio segreto i membri del Comitato Elettorale fungeranno da scrutatori, inoltre dovrà essere rispettato il principio del voto singolo (no deleghe).

**22.3** Le deliberazioni devono constare di un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e raccolto in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.

**22.4** Le deliberazioni dall'Assemblea regolarmente convocata e costituita quale organo sovrano dell'Associazione, adottate in conformità alla legge ed allo Statuto vincolano tutti gli Organi e tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**22.5** Le deliberazioni relative alla radiazione di un Socio si svolgeranno a scrutinio segreto.

## **ARTICOLO 23 -CONSIGLIO DIRETTIVO**

**23.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 9 membri, se superiore solo in numero dispari; essi sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**23.2** I componenti del Consiglio Direttivo sono gli amministratori dell'Associazione. Come tali, essi svolgono il loro incarico gratuitamente.

**23.3** È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

**23.4** Il Consiglio Direttivo, nella sua prima adunanza, procede alla distribuzione degli incarichi. Nella stessa prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina altresì la figura del Vicepresidente, che sarà scelto tra i Consiglieri eletti. E' facoltà del Consiglio Direttivo di procedere a maggioranza e per gravi e motivate ragioni alla revoca e riassegnazione degli incarichi nel suo seno, con l'eccezione della carica di Presidente, la cui attribuzione resta di esclusiva facoltà dell'Assemblea. Venendo a cessare dalla carica prima della scadenza del Consiglio uno o più componenti, questi saranno sostituiti mediante cooptazione dei Soci-candidati

Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti, nelle ultime votazioni, da parte dell'Assemblea. Se non fosse possibile reintegrare il Consiglio per carenza di soci-candidati, i Consiglieri dimissionari resteranno in carica sino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei nuovi Consiglieri. Qualora venga a mancare la figura del Presidente, entro 90 giorni il Vicepresidente deve convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla nomina del nuovo Presidente ed all'eventuale integrazione del Consiglio medesimo. Nelle more i poteri del Presidente saranno esercitati dal Vicepresidente. Il Presidente ed i Consiglieri subentranti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Nel caso un Consigliere per intervenuti motivi personali e/o lavorativi non possa più garantire la propria presenza alle sedute del Consiglio Direttivo né svolgere gli incarichi per cui è stato eletto, o debba assentarsi per oltre 3 volte consecutive alle adunanze del Consiglio Direttivo senza giustificati motivi, dovrà rassegnare le dimissioni.

**23.5** I membri uscenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a dare regolare consegne organizzative finanziarie e patrimoniali ai membri subentranti entro 20 giorni dalla loro elezione, riportandole su apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile.

## **ARTICOLO 24 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**24.1** Le adunanze del Consiglio Direttivo verranno indette dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e non meno di sei volte all'anno o su domanda di almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità amministrative.

**24.2** L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere comunicato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

**24.3** Le adunanze saranno valide purché sia presente almeno la metà più uno dei membri.

**24.4** Delle adunanze del Consiglio Direttivo sarà redatto, a cura del Segretario e sotto la direzione del Presidente, un verbale che verrà riportato nell'apposito registro previa sottoscrizione dei medesimi.

**24.5** Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione ed inserito nel sito internet ufficiale dell'Associazione.

## **ARTICOLO 25– POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**25.1** Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente Statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

**25.2** Le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese con la maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

**25.3** A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
- indice, ogni triennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario e il Tesoriere;
- delibera sull'ammissione degli Associati;
- delibera il trasferimento della Sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune;
- delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
- predispose il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;

- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all'art. 18 del presente Statuto;
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro;
- delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
- provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 36/2021;
- apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del Sodalizio;
- stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
- compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 26 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE**

**26.1** Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione e conseguentemente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; previa delibera del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive i bilanci preventivi e consuntivi e tutti i documenti ufficiali della SNL a.s.d. e può delegare, previa delibera del Consiglio Direttivo, altri componenti il Consiglio per lo svolgimento di singole funzioni relative ai vari incarichi.

#### **ARTICOLO 27-ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO**

**27.1** Il Segretario sovrintende al personale dipendente amministrativo, provvede al disbrigo della corrispondenza e alla tenuta ed alla conservazione dei Libri Sociali e dei Registri, compila i verbali del Consiglio Direttivo, compila e tiene aggiornato il Libro dei Soci; predispone, su indicazione del Presidente, l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 28 -ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE**

**28.1** Al Tesoriere compete l'amministrazione contabile dell'Associazione.

**28.2** Il Tesoriere provvede al pagamento delle spese ed alle riscossioni delle entrate come deliberato dal Consiglio Direttivo e previa autorizzazione del Presidente. Procedo alla redazione della bozza del conto preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al vaglio dell'Assemblea, previa delibera ed assunzione di responsabilità da parte del Consiglio Direttivo.

E' responsabile della cassa e depositerà le eccedenze sul conto corrente presso l'istituto di credito designato dal Consiglio stesso. Vigila sul regolare pagamento dei contributi e dei canoni sociali e provvede a costituire in mora i Soci inadempienti ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

## **ARTICOLO 29 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**29.1** Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci che vantino conoscenze nel campo contabile-amministrativo, fiscale e tributario.

**29.2** I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

**29.3** Alla prima adunanza il Collegio elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente del Collegio medesimo.

**29.4** Il Collegio delibera a maggioranza e delle decisioni prese viene redatto verbale sull'apposito registro.

**29.5** In caso di morte, di rinuncia, o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate, nelle ultime votazioni, dall'Assemblea dei Soci. Se non fosse possibile reintegrare il Collegio per carenza di Soci-candidati, i Revisori dimissionari resteranno in carica sino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei sostituti.

## **ARTICOLO 30 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**30.1** Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo amministrativo-contabile, vigilare sull'osservanza della legislazione fiscale, previdenziale e societaria, accertare la coerenza delle decisioni di spesa con le indicazioni del bilancio preventivo e la regolarità del bilancio consuntivo. I Revisori devono procedere con frequenza, almeno trimestrale, ad una verifica di cassa.

Il Presidente o, in sua vece, un altro membro del Collegio deve assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 31– COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**31.1** Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci che vantino conoscenze in campo giuridico o societario.

**31.2** I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla prima adunanza, il Collegio elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente del Collegio medesimo.

**31.3** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proboviro, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate, nelle ultime votazioni, dall'Assemblea dei Soci. Se non fosse possibile reintegrare il Collegio per carenza di Soci-candidati, i Probiviri dimissionari resteranno in carica sino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà all'elezione dei sostituti.

## **ARTICOLO 32 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**32.1** Al Collegio dei Probiviri è demandato, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 del presente Statuto, di decidere inappellabilmente sulle vertenze tra Soci nell'ambito dei rapporti sociali e sui reclami dei Soci avverso ai provvedimenti del Consiglio Direttivo ritenuti non conformi alle norme statutarie e dei Regolamenti o lesive nei loro confronti.

**32.2** Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente del Collegio dei Probiviri, egli non potrà partecipare alle decisioni ed alle determinazioni che lo riguardano.

**32.3** Perché le decisioni dei Probiviri siano valide è necessario che a ciascuna parte in causa sia stata data occasione di produrre gli argomenti e le testimonianze che reputa a suo favore e che, nella determinazione, siano intervenuti almeno tre Probiviri. Delle determinazioni viene redatto verbale sull'apposito registro.

**32.4** Il Consiglio Direttivo è tenuto ad eseguire le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

**32.5** Il Presidente del Collegio presiede la Commissione Interna di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

### **ARTICOLO 33 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - con rito irrituale - ARBITRATO**

**33.1** Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, non risolte attraverso gli Organi di giustizia interni all'Associazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV e/o FIPSAS e descritto nel Regolamento Interno.

### **ARTICOLO 34 –COMPOSIZIONE DEL COMITATO ELETTORALE**

**34.1** Il Comitato Elettorale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci.

**34.2** Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**34.3** Alla prima adunanza, il Comitato elegge tra i membri effettivi la figura del Presidente del Comitato medesimo.

Il Comitato delibera a maggioranza.

In caso di morte, di rinuncia e di decadenza di un membro, subentrano i supplenti in ordine di numero di preferenze riportate, nelle ultime votazioni, dall'Assemblea dei Soci. Se non fosse possibile reintegrare il Comitato per carenza di Soci-candidati, i membri dimissionari resteranno in carica sino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà all'elezione dei sostituti.

### **ARTICOLO 35 -COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE**

**35.1** Il Comitato Elettorale provvede a predisporre le liste dei candidati da presentare all'Assemblea dei Soci, secondo le modalità ed i tempi fissati dal Regolamento.

**35.2** I membri del Comitato Elettorale fungono da scrutatori nelle votazioni a scheda segreta dell'Assemblea dei Soci.

### **ARTICOLO 36 – LAVORATORI E VOLONTARI**

**36.1** I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

**36.2** Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

**36.3** Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

**36.4** L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

**36.5** Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

**36.6** Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

**36.7** Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

**36.8** Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

**36.9** È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al

D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

#### **ARTICOLO 37-SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**37.1** Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto.

**37.2** L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, determinandone i poteri.

**37.3** L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione a fini sportivi dell'eventuale residuo attivo del patrimonio associativo a favore di altra Associazione Sportiva Dilettantistica o a Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), avente sede nella regione della Associazione.

#### **ARTICOLO 38-DISPOSIZIONI GENERALI**

**38.1** Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.

#### **ARTICOLO 39- REGOLAMENTI**

**39.1** Il Consiglio Direttivo predisporrà i Regolamenti di esecuzione del presente Statuto, che verranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei Soci.

**39.2** In caso di motivata urgenza resterà facoltà del Consiglio Direttivo apportare modifiche ai predetti Regolamenti, modifiche che dovranno essere portate, per la ratifica, alla prima Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**40.1** I nuovi Regolamenti di esecuzione dovranno essere affissi all'Albo sociale e pubblicati sul sito internet dell'Associazione entro 15 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

**40.2** A decorrere dal quindicesimo giorno seguente all'affissione, il Consiglio Direttivo potrà applicare, in via interinale, i nuovi Regolamenti di esecuzione.

**40.3** I Regolamenti esecutivi verranno comunque sottoposti, per l'approvazione e la relativa ratifica, al vaglio della prima Assemblea dei Soci successiva alla data di affissione.

**40.4** Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21 e successive modifiche o integrazioni, e in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.